


16 GIUGNO
2019



di Fucsia
Nissoli Fitzgerald (*)
fucsiausa1@gmail.com

DAL PARLAMENTO

La cittadinanza dei nati all'estero, lo "ius soli" e lo "ius sanguinis": una domanda che sembra strana ma che strana, però, non è affatto

Italiani i figli di Garibaldi?

FORSE QUESTA domanda sembra strana. Come sarebbe strano se qualcuno affermasse che i figli di Giuseppe Garibaldi (nella foto) non sono italiani. Ma i figli di Garibaldi non sono nati prima dell'unificazione d'Italia? Sì, è vero, ma è anche vero che tutti coloro che sono nati prima del 17-3-1861 all'estero, sono italiani dalla data in cui il loro stato preunitario è entrato a far parte del Regno. Garibaldi trascorse tanti anni all'estero e, durante il suo periodo d'esilio in America meridionale, sua moglie diede alla luce quattro figli, Domenico Menotti Garibaldi nel 1840 in Brasile, e poi rispettivamente Rosa (1843), Teresa (1845) e Ricciotti Garibaldi nati in Montevideo, Uruguay. Quest'ultimo morì a Riofreddo il 17 luglio 1924 pensando di essere un cittadino italiano ma lo era davvero? All'epoca vigeva in molti paesi del vecchio continente il principio di trasmissione della cittadinanza per il diritto di sangue anche noto come ius sanguinis. È un sistema d'identità nazionale legato non al luogo di nascita ma alla famiglia di appartenenza. Una persona può nascere ovunque ma ogni persona nasce come parte di una famiglia, cioè il mattone fondamentale su cui è costruita la nostra società. L'importanza della famiglia e la protezione di essa come obbligo dello Stato fa anche parte della Costituzione Italiana (vedi Art. 31). Il codice civile del 1865 privilegiava l'unicità della cittadinanza in capo alla persona. L'unicità della cittadinanza non era una proibizione alla cittadinanza plurima ma la dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre. Il figlio non può non avere la stessa cittadinanza del padre per ovvie ragioni mai messe in dubbio prima di pochi mesi fa.

Infatti, recentemente mi sono arrivati diversi messaggi dagli italiani residenti negli USA (in più di una circoscrizione consolare) preoccupati da un cambiamento brusco (così

affermano loro) di interpretazione del Codice civile del 1865 per quanto riguarda la perdita della cittadinanza italiana.

Si tratta di un'interpretazione molto restrittiva in cui ai figli di cittadini italiani nati all'estero prima del 30-6-1912 in nazioni, in cui si applica, in materia di cittadinanza, il criterio di ius soli (cittadinanza acquistata per automatismo con una nascita avvenuta entro il territorio nazionale) non è mai stata trasmessa la cittadinanza italiana per filiazione. In apparenza questa nuova interpretazione può sembrare di poco conto, poiché parliamo di eventi accaduti molti anni fa ma sono le eventuali conseguenze nel presente che fanno preoccupare.

Non parlo soltanto dei richiedenti il riconoscimento della cittadinanza italiana, lesi da questa interpretazione perché non avrebbero più i requisiti per presentare l'istanza qualora abbiano un ascendente nato in una nazione iure soli prima del 30-6-1912. Ci sono tante persone, anche personaggi ben conosciuti in Italia, che vedranno messo in dubbio il loro status civitatis. Persone come Luca Zaia, l'attuale Presidente della Regione Veneto in quanto nipote di Enrico Zaia, nato in Brasile nel 1897, quindici anni prima della legge 555 del 1912.

Qualcuno ha affermato che vi siano cambiamenti nell'interpretazione della legge per riconoscere la cittadinanza italiana ma, a quanto mi risulta da fonti attendibili, il MAECI non ha mai diramato alcuna istruzione agli Uffici Consolari all'estero circa nuove interpretazioni del codice civile. Infatti, per le pratiche di cittadinanza iure sanguinis valgono le medesime istruzioni operative dettate dalle vigenti



Circolari (peraltro non emanate dalla Farnesina come, in particolare, la Circolare K-28 del Viminale).

Il Ministero dell'Interno, nel 2003, nel libro "La cittadinanza italiana", in merito alla trasmissione della cittadinanza stessa si esprimeva come segue: "Si rileva a tal fine che tra le norme che si sono succedute negli ultimi 90 anni non vi è soluzione di continuità nell'istituto dell'attribuzione della cittadinanza al titolo originario, e quindi dal 1912, ma anche precedentemente con il codice, può essere considerato italiano il discendente del cittadino [italiano] pur essendo nato all'estero e ivi sempre residente".

Questa interpretazione concorda pienamente con la prassi seguita sinora e che con-

templa migliaia di trascrizioni di figli di italiani nati in Argentina, Brasile o Stati Uniti prima dell'1-7-1912. Su questo non ci sono mai state obiezioni e questi signori sono, oggi, a pieno titolo cittadini italiani, iure sanguinis. Inoltre, ricordo che la trascrizione è sempre stata una conseguenza della trasmissione della cittadinanza e mai il contrario. Nelle trascrizioni dell'atto di nascita manca l'annotazione che questi bambini hanno "recuperato" o "riacquistato" la cittadinanza italiana, perché sono sempre stati considerati italiani fin dalla nascita. Perché queste stesse persone sono state obbligate con la legge n. 538 del 1910 a fare la leva e hanno combattuto nell'esercito italiano, se non erano italiani? E chiaro che il legislatore, non ha mai pensato alla perdita di cittadinanza.

La perdita menzionata nell'articolo 11 comma 2 del CC 1865 si riferiva a una persona emancipata e di maggiore età, capace di "ottenere" una cittadinanza straniera, cioè richiedere per domanda la concessione della cittadinanza per libera scelta. Un neonato non può trovarsi senza la cittadinanza dei genitori a causa di una legge di un paese estero che automaticamente attribuisce la cittadinanza per il semplice fatto di essere nati nel loro paese senza la possibilità di rifiuto.

Recentemente vi è stata un po' di confusione interpretativa sulla trasmissione della cittadinanza italiana per i nati prima del 1912 ma credo che tutto tornerà alla normalità in quanto non vi è alcuna nota da parte del Ministero degli Affari Esteri concernente un cambiamento nell'interpretazione fino ad ora adottata dagli Uffici consolari. Si tratta solo di un metodo di lavoro assunto dai funzionari che per i casi più complessi avranno ritenuto di prendere più tempo e comunque sempre nel rispetto dei termini di legge. Allora, direi che i figli di Garibaldi possiamo continuare a pensarli italiani!

(*) *Deputata al Parlamento Italiano
Circoscrizione Estero
Ripartizione Nord e Centro America
www.fucsiafitzgeraldnissoli.com*



L'AVVOCATO

di Lorenzo
Perugi
lawfirmerugiusa@gmail.com

Populismo giudiziario e ricerca del colpevole

LA RACCOMANDAZIONE n. 12 del 2010 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sancisce che i procedimenti giudiziari e le questioni relative all'amministrazione della giustizia sono di pubblico interesse. Tale diritto viene tuttavia travalicato da quel fenomeno che oggi il giurista Giovanni Fiandaca chiama il populismo penale giudiziario che vede nella punizione, la medicina per ogni malattia sociale e, nel magistrato, il ruolo di autentico interprete delle aspettative di giustizia del popolo. Negli ultimi tempi si assiste infatti ad una perversa proliferazione normativa che vede creare nuovi reati e inasprire le pene, allo scopo di assecondare le aspettative del popolo, indipendentemente da ogni loro opportunità. Un populismo giudiziario che vuole a tutti i costi trovare un responsabile, dove i pregiudizi possono incidere in misura rilevante non solo sulle persone sottoposte a processo, ma anche su chi, come i familiari, ne sono estranei.

Almeno per gli addetti ai lavori, è infatti ormai noto, che il procedimento penale costituisce di per se già una sanzione, talvolta anche più gravosa dell'eventuale condanna, e ciò vale senz'altro in ogni Paese del mondo. Il processo italiano che è tendenzialmente accusatorio, si trasforma in inquisitorio. L'informazione viene per la maggior parte spostata dai media alla fase delle indagini, a senso unico a favore dell'accusa, con frequente impronta colpevolista. Incentrare l'attenzione sulla fase iniziale delle indagini piuttosto che valorizzare il dibattimento, quello in cui si forma la prova dinanzi ad un giudice che non deve essere influenzato dagli atti delle indagini (virgin mind) è invece quanto di più errato.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché la recente direttiva dell'Unione Europea n. 343/2016, sanciscono il diritto delle persone sottoposte a procedimento penale a non essere considerate come colpevoli prima che sia intervenuta una sentenza definitiva. Stampa, televisione, l'incontrollabile web, comunicano invece all'opinione pubblica ricostruzioni che troppo spesso si sovrappongono alla

realtà processuale e tutto ciò perché le dinamiche di informazione sono oggi sempre più complesse rispetto al passato grazie all'avvento del web e dei social networks. La narrazione giornalistica, esercita dunque troppo spesso un consenso preventivo non solo sull'opinione pubblica ma anche sulla magistratura togata e non (giudici professionali e apparati composti da giudici popolari). Il processo da penale diventa mediatico; un processo senza regole, con un forte abuso delle informazioni.

L'informazione giudiziaria sui testimoni, sia ben chiaro, non deve impedire alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale, ovvero per ragioni di interesse pubblico. Ed infatti sovente gli investigatori, ma anche i servizi televisivi di inchiesta, la usano per raccogliere notizie. "In ogni caso, le modalità e il contesto di divulgazione delle informazioni non dovrebbero dare l'impressione della colpevolezza dell'interessato prima che questa sia stata legalmente provata". Personalmente ne ho tratto vantaggio nell'individuazione del presunto autore del reato in un caso di stupro. L'informazione radiofonica ha dato voce a quelle donne che, per iniziale comprensibile ritrosia, hanno poi trovato il coraggio loro stesse di denunciare, rafforzando l'impianto accusatorio e permettendo conseguentemente l'arresto del molestatore.

Il tema della divulgazione è dunque un tema complesso e l'informazione, quale libertà di stampa e dei media, d'altro canto, non può essere limitata. Ma riferendomi al web, o meglio ai social, rinvegno frequentemente dei commenti iperbolici su fatti di cronaca giudiziaria. L'esempio è di questi giorni per episodi che hanno interessato la mia città ed hanno avuto eco anche sulla stampa americana. Mi riferisco ai numerosissimi commenti sulle vicende giudiziarie dell'arresto di Michael Aaron Pang cittadino ventiduenne americano in cerca di diverse fortune nella mia città. Pang, per motivi di cui allo stato non è dato sapere, ha ucciso a colpi di sgabello un commerciante di un negozio di abbigliamento. Reo confesso dell'omicidio, oggi è in attesa di giudizio.

La difesa di Pang esclude l'"animus necandi", ossia il dolo intenzionale, così come la premeditazione. Una difesa difficile che si innesca nel quadro di riforma della recentissima legge n. 33 del 2019 che esclude la possibilità per tale tipo di reato di richiedere il giudizio

abbreviato e dunque la riduzione di pena qualora al colpevole fosse riconosciuto l'omicidio aggravato. [art. 438, comma 1-bis] La città di Viterbo è insorta. La gente è scesa nelle piazze manifestando solidarietà alla famiglia della vittima ed inneggiando alla non violenza.

Il caso si colloca infatti in una serie di recenti precedenti accadimenti (parliamo di una infiltrazione mafiosa e uno stupro di gruppo) che, quanto a gravità, non passano certo inosservati in una città tranquilla come quella di Viterbo. Le notizie su tali fatti, come in precedenza, hanno fatto proliferare una serie di incauti quanto iperbolici commenti ma questa volta ha coinvolto anche i difensori, che hanno l'unica colpa di essere investiti del patrocinio di tali "ignobili" persone. Ma non solo. Nei post i follower si scagliano anche contro i familiari degli avvocati che, a secondo il caso di cui si occupa l'avvocato loro congiunto, dovrebbero essere loro stessi stuprati ovvero uccisi! Una reazione sproporzionata frutto del cennato populismo, che ha visto insorgere le locali Camere penali come quelle Civili con pieno appoggio dell'Avvocatura Italiana che ne ha ripudiato i contenuti e reclamato con forza uno Stato di diritto. Nessuno può tollerare questo spropositato attacco che dimentica principi cardini della Costituzione, quale quello dell'art. 24 che sancisce l'invulnerabilità del diritto alla difesa (senza dimenticare la CEDU siglata a Roma nel 1950 e il Patto internazionale dei diritti civili e politici del 1966 a New York, che hanno codificato il diritto di difesa nell'ordinamento internazionale).

Il preventivo consenso populista mortifica le garanzie difensive e l'essenza stessa del processo accusatorio. L'azione e la difesa sono due diritti speculari ma concorrenti. Nell'inciso invulnerabilità del diritto alla difesa, è ricompreso sia il diritto ad una difesa tecnica che quello a far valere le proprie ragioni. Fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media, tenendo sempre conto dell'importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, sarà bene che il quisque de populo non parli a sproposito; non si lasci trascinare dal risentimento collettivo. Tutto ciò non fa che alimentare odio e vendetta di cui non si ha proprio bisogno.

Per domande o curiosità:
www.studiodilegaleperugi.it